



## **Titolo**

Produzioni audiovisive - Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A – determinazione delle sanzioni pecuniarie – rideterminazione delle sanzioni – potere del giudice sportivo – di norma è escluso

## **Descrizione**

In materia di sanzioni pecuniarie comminate ai sensi del Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A, nessun potere di rideterminazione spetta, di norma, agli organi della giustizia sportiva (in particolare la Corte ha ritenuto che, anche ad ammettere che il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza siano idonei a fondare un simile potere di rideterminazione, è da escludere che esso sia configurabile nel caso di specie, in cui le sanzioni pecuniarie erano più che proporzionate e ragionevoli, tenuto conto del valore economico dei diritti televisivi e della rilevanza anche squisitamente patrimoniale di tali diritti televisivi delle squadre di calcio di serie A. Mentre è da escludere che gli organi della giustizia sportiva abbiano un potere di rewriting del contenuto delle prestazioni oggetto di clausole associative, asseritamente riveniente da un principio generale di equità. L'art. 1384 cod. civ. è un indice di sistema che conferma l'inconfigurabilità di un potere equitativo di riduzione della prestazione che integra la penale. Difatti il giudice riduce la penale d'ufficio solo quando essa è non soltanto eccessiva ma manifestamente eccessiva).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0007/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Maffeis

## **Riferimenti normativi**

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0007 CFA del 17 luglio 2024 (S.S.C. Napoli S.p.A./Lega nazionale professionisti serie A)**